



CONSEIL DE LA VALLEE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Réunion du Conseil régional en date des 12, 13, 14 et 15 décembre 2022

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 82/XVI, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali."

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 83/XVI, recante "Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025."

EMENDAMENTI

Fuchs
DR
Pant

Alf
Maurizio
Maurizio
G
G
Luis
Dennis
G
Dennis

EMENDAMENTO N. 1

Dopo l'articolo 21 del d.d.l. 82/XVI, è inserito il seguente:

"Art. 21bis
(Contributo sperimentale « Naître Valdôtain »)

1. Al fine di sostenere le spese a carico delle famiglie residenti in Valle d'Aosta, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto a carattere sperimentale un contributo una tantum per ogni nuovo nato.
2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definiti con delibera della Giunta regionale previo parere favorevole della Commissione consiliare competente.
3. Le domande per la concessione del contributo sono presentate in via telematica, tramite piattaforma dedicata all'uso realizzata e accessibile dal sito istituzionale della Regione.
4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2023/2025 in annui euro 800.000 e il suo finanziamento fa carico alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti).
5. Al termine di ciascun anno del triennio 2023/2025, l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali informa la Giunta regionale e la commissione consiliare competente degli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo, al fine di valutarne l'efficacia e assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o alla modifica della presente disciplina."

Conseguentemente,

La copertura finanziaria delle previsioni di cui all'articolo 21bis è garantita per ogni annualità di riferimento (2023, 2024, 2025) da diminuzioni di spesa corrente (Titolo 1) apportati alle seguenti voci contabili:

- euro 50.000 Missione 1, Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato;
- euro 25.000 Missione 1, Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- euro 50.000 Missione 4, Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione;
- euro 315.000 Missione 5, Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico;
- euro 100.000 Missione 6, Programma 01 – Sport e tempo libero;
- euro 100.000 Missione 7, Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo;
- euro 145.000 Missione 9, Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
- euro 15.000 Missione 14, Programma 01 – Industria e PMI e Artigianato.

Pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento, l'ammontare di riferimento delle voci contabili ivi elencate sarà rettificato al ribasso.

Conseguentemente,

L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica degli allegati al disegno di legge che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

EMENDAMENTO N. 2

Dopo l'articolo 39 del d.d.l. 82/XVI, è inserito il seguente:

"Art. 39bis
(Distretti del commercio)

1. La Regione promuove a carattere sperimentale i distretti del commercio quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano, contrastare i fenomeni di desertificazione delle attività commerciali, e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell'ambiente urbano di riferimento.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento, la costituzione e il sostegno dei distretti del commercio previo confronto con le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale.
3. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale, e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio.
4. La Giunta regionale presenta, entro il 31 gennaio 2026, una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione in merito all'applicazione della presente norma.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, per il triennio 2023/2025, sono determinati in complessivi euro 450.000,00, di cui euro 150.000 per ciascuno degli anni del triennio a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori)."

Conseguentemente,

La copertura finanziaria delle previsioni di cui all'articolo 39bis è garantita per ogni annualità di riferimento (2023, 2024, 2025) dalla diminuzione di spesa corrente (Titolo 1) apportata alla seguente voce contabile:

- euro 150.000 Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 - Sport e tempo libero (e.g. da recuperare nell'ambito dei trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per il ripristino funzionale dei campi da golf).

Pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento, l'ammontare di riferimento delle voci contabili ivi elencate sarà rettificato al ribasso.

Conseguentemente,

Prima dell'articolo 37 la denominazione del CAPO VIII è così modificata:

"CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT, TURISMO E COMMERCIO"

Conseguentemente,

L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica degli allegati al disegno di legge che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

RELAZIONE

L'emendamento n. 1 introduce, a carattere sperimentale per il triennio 2023/2025, una misura a sostegno della natalità attraverso l'erogazione di un contributo una tantum denominato « *Naître Valdôtain* » con decorrenza 1° gennaio 2023 a favore di ogni nuovo nato. La Giunta regionale, previo parere favorevole della Commissione consiliare competente, definirà i criteri e le modalità di erogazione del contributo le cui domande saranno presentate in via telematica, tramite piattaforma dedicata all'uso realizzata e accessibile dal sito istituzionale della Regione.

L'impegno finanziario quantificato sul triennio 2023-2025 è pari ad euro 800.000 ed è garantito da variazioni in diminuzione di una serie di missioni e programmi così come indicati nell'emendamento. L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica degli allegati al disegno di legge che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

L'emendamento n. 2 è finalizzato all'attivazione di una misura a carattere sperimentale per la promozione dei distretti del commercio sull'esempio di altre Regioni al fine di sostenere lo sviluppo di libere aggregazioni di imprese commerciali operanti in un determinato ambito territoriale quale fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio con l'obiettivo di accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano, reagire ai fenomeni di desertificazione delle attività commerciali, nonché sostenere la competitività delle imprese commerciali.

I criteri e le modalità di applicazione della misura sono stabiliti dalla Giunta regionale previo confronto con le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale.

Tenuto conto del carattere sperimentale della misura, la Giunta regionale è anche tenuta, entro il 31 gennaio 2026, a presentare alla commissione consiliare competente ed al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione una relazione inerente all'applicazione della misura. Gli oneri derivanti dall'attuazione della misura per il triennio 2023/2025 sono determinati in complessivi euro 450.000,00, di cui euro 150.000 per ciascuno degli anni del triennio. L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica degli allegati al disegno di legge che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

